

CAMERA DEI DEPUTATI N. 880

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPINI, ANGIONI

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti temporaneamente all'estero

Presentata il 15 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il numero dei militari italiani impegnati all'estero in operazioni internazionali di pace è in costante aumento: allo stato si registrano quasi 9 mila unità.

Di fronte a tale dato appare sempre più inaccettabile il fatto che questi cittadini italiani siano di fatto impossibilitati ad esercitare il diritto di voto loro riconosciuto dalla Costituzione, come è accaduto nelle recenti elezioni politiche.

Si tratta pertanto di una ingiustizia alla quale occorre trovare un rimedio, tanto più che per i militari di altri Paesi impegnati nelle stesse missioni il problema è già stato risolto, consentendo loro di votare.

La stessa situazione è registrabile per altre categorie di cittadini costretti temporaneamente a risiedere all'estero in funzione dei relativi uffici: si pensi al personale diplomatico e delle sedi consolari.

Senza entrare nel merito del tema di voto degli italiani all'estero, con la presente proposta di legge si ritiene necessario affrontare tempestivamente questo problema, a fronte del quale non è fuori luogo pensare a soluzioni eccezionali, quale l'impiego di velivoli militari per il trasporto delle urne che raccolgono le schede di votazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. I cittadini italiani che risiedono temporaneamente all'estero, come definiti ai sensi del comma 2, possono esercitare il diritto di voto in occasione delle consultazioni politiche nazionali presso le sedi diplomatiche o consolari del Paese di residenza o di un Paese confinante, se più vicino.

2. Si considerano cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero i militari italiani impegnati in operazioni internazionali di pace ed il personale delle sedi diplomatiche e consolari.

ART. 2.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la definizione delle modalità di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti temporaneamente all'estero di cui all'articolo 1.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione di criteri per la determinazione della temporanea residenza all'estero;

b) previsione della legittimazione al voto dei candidati eleggibili con riferimento al comune di residenza in Italia;

c) semplificazione delle operazioni di voto;

d) assegnazione temporanea in occasione delle consultazioni elettorali di contingenti di personale del Ministero dell'interno;

e) autorizzazione al trasporto aereo, anche con velivoli dell'Aeronautica mili-

tare, delle urne contenenti le schede elettorali in Italia, per lo spoglio delle schede presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro due mesi dalla assegnazione.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0006840